

# Premiate pure le stabilizzazioni

Pagina a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

Il bonus fiscale sulle assunzioni si applica anche alle stabilizzazioni di rapporti a termine, non solo ai nuovi rapporti a tempo indeterminato. Purché ci sia un incremento di posti di lavoro, il premio riservato al datore di lavoro è uno sconto sulle tasse da versare al Fisco. Infatti, il costo del lavoro è maggiorato del 20% (30% se gli assunti sono soggetti svantaggiati), con la conseguente riduzione di Irpef o Ires da pagare. Il bonus è fruibile anche dai professionisti, i quali devono seguire il criterio di cassa per quantificare la maggiore deduzione. Lo precisa il decreto 25 giugno 2024, di attuazione dell'art. 4 della legge n. 216 del 30 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 3 luglio.

**A chi è destinato il bonus e quando.** Sono i titolari di reddito d'impresa (società; enti non commerciali solo per i nuovi assunti per l'attività commerciale; enti e società non residenti per i nuovi assunti in attività commerciale in Italia; imprese individuali) e gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice. Restano fuori le imprese agricole e le società ed enti in crisi.

L'agevolazione spetta ai predetti soggetti se hanno esercitato attività, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, per almeno 365 giorni (366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con anno civile). Possono, dunque, avvalersi dell'agevolazione anche le imprese con periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni, purché in attività da almeno 365 giorni. A tal fine, si considera la data inizio attività (indicata nel modello AA9/12 o, se successiva, quella effettiva d'inizio attività). Sono fuori le imprese costituite dal 2 gennaio 2023 con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile.

**In cosa consiste il bonus e come si applica.** Le assunzioni agevolate sono quelle effettuate con contratto a tempo in-

determinato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Quindi le assunzioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 per i datori di lavoro con periodo d'imposta allineato all'anno civile. Il bonus non spetta sulle assunzioni a termine e con ogni altro contratto diverso da quello subordinato a tempo indeterminato. Spetta sulle assunzioni in apprendistato (è contratto a tempo indeterminato) e anche sulle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine (in tal caso il costo da considerare è quello relativo al solo contratto a tempo indeterminato di conversione).

Il bonus fiscale consiste nella possibilità di maggiorare del 20% il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato. In linea di massima, se il costo è 100, nel determinare il reddito si potrà considerare un costo pari a 120, appunto maggiorato del 20%. Se l'assunzione riguarda soggetti appartenenti a particolari categorie (vedi box in altra pagina), il bonus sale del 10%, portandosi al 30%. Le tasse risparmiate sul 20 o 30% di maggiorazione del costo del lavoro rappresenteranno l'effettivo premio (sconto fiscale) fruito dal datore di lavoro. Ai fini operativi vanno rispettate alcune condizioni.

**Due le condizioni da rispettare.** Prima condizione: non tutto il costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato dà diritto alla maggiore deduzione, ma solo il "costo riferibile all'incremento occupazionale". In altre parole, non tutte le nuove assunzioni danno diritto al bonus: ciò che conta, infatti, è che le nuove assunzioni realizzino un "incremento occupazionale". L'incremento occupazionale si realizza quando il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Ponendo che quale periodo d'imposta l'anno 2024 (coincidente con l'anno civile), l'incremento occupazionale si verifica se il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati in me-

dia nel 2023.

Seconda condizione: oltre all'incremento occupazionale di dipendenti a tempo indeterminato occorre pure un incremento di tutta la forza lavoro. Posto quale periodo d'imposta il 2024, vuol dire che, seppure ci sia un incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato, la maggiorazione spetta solo se anche il numero di tutti i dipendenti al 31 dicembre 2024, inclusi quelli a termine, è superiore al numero degli stessi dipendenti occupati in media nel 2023.

**Il costo che si può maggiorare.** Appurato il diritto al bonus, va considerato che non tutto il costo del personale nuovo assunto è soggetto al bonus, cioè può essere maggiorato del 20-30%, ma soltanto il costo riferibile all'incremento occupazionale. Tale costo è il minor importo tra:

- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e
- l'incremento complessivo del costo del personale, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Ponendo quale periodo d'imposta l'anno 2024, vuol dire che il costo riferibile all'incremento occupazionale è il minor importo tra:

- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti del 2024 e
- l'incremento complessivo del costo del personale del 2024 rispetto al 2023.

"Costo del personale" è quello determinato con i criteri dell'art. 2425 del codice civile (salari e stipendi; oneri sociali; Tfr; trattamento quiescenza e simili; altri costi). Per gli esercenti arti e professioni, si tiene conto delle spese di lavoro dipendente in base del principio di cassa tranne per il Tfr che è deducibile per quota maturata nel periodo d'imposta.

Se sono state fatte nuove assunzioni per le quali si ha diritto alle differenti maggiorazioni (20 e 30%), occorre procedere così:

- se il costo che può essere maggiorato è quello effettivo relativo ai nuovi assunti, a ciascun costo andrà applicata la propria maggiorazione (20 o 30%);
- se il costo che può essere maggiorato non è il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, ma l'incremento complessivo del costo del personale, è necessario



suddividere tale importo in 2 basket su cui applicare le differenti percentuali. Il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ridotto proporzionalmente al costo effettivo di ciascuna categoria di lavoratori ai quali si applicano le differenti percentuali (si veda in tabella).

**Qualche esempio.** Nella tabella in pagina sono riprodotti due esempi. È ipotizzato al 35% della retribuzione il peso degli oneri sociali (Inps, Inail, ecc.) e l'assenza di altri trattamenti e costi, a eccezione del Tfr calcolato al 6,91% della retribuzione. Una volta calcolato l'effettivo costo del personale, si procede alla maggiorazione del 20 o 30% (esempio 1) con riproporzionamento (esempio 2).

— © Riproduzione riservata — ■

## Il calcolo del bonus fiscale

DS6901	DS6901 Esempio 1	Esempio 2
Costo nuove assunzioni (al 20%)	40.000 euro	40.000 euro
Costo nuove assunzioni (al 30%)	20.000 euro	20.000 euro
<b>Verifica e calcolo della base di calcolo della maggiorazione del costo del lavoro</b>		
A - Costo annuale nuove assunzioni	60.000 euro	60.000 euro
B - Incremento annuale costo personale	75.000 euro	50.000 euro
BASE CALCOLO MAGGIORAZIONE <sup>(1)</sup>	60.000 euro	50.000 euro
<b>Calcolo indice di proporzionalità del costo del lavoro e nuova base di calcolo della maggiorazione <sup>(2)</sup></b>		
Indice proporzionale tra i costi	Non dovuto	20% = (40.000/60.000)x100 = 66,67% 30% = (20.000/60.000)x100 = 33,33%
BASE CALCOLO MAGGIORAZIONE RIPROPORZIONATA	Non dovuto	20% = 33.335 euro (66,67% di 50.000) 30% = 16.665 euro (33,33% di 50.000)
<b>Calcolo della maggiore deduzione</b>		
Totale maggiore deduzione	14.000 euro	11.667 euro
Di cui per maggiorazione al 20%	8.000 euro (20% di 40.000)	6.667 euro (20% di 33.335)
Di cui per maggiorazione al 30%	6.000 euro (30% di 20.000)	5.000 euro (30% di 16.665)
<b>Bonus fiscale annuo <sup>(*)</sup></b>		
Persone fisiche Irpef (fascia 23%)	3.500 euro	2.917 euro
Persone fisiche Irpef (fascia 35%)	5.180 euro	4.317 euro
Persone fisiche Irpef (fascia 43%)	6.300 euro	5.250 euro
Persone giuridiche Ires (fascia 24%)	3.360 euro	2.800 euro

1. Il minore importo tra costo annuale nuove assunzioni (A) e incremento annuale del costo del personale (B)
2. Il calcolo dell'indice serve quando la base di calcolo della maggiorazione è B (incremento annuale del costo del personale)
3. Il calcolo del bonus fiscale è ipotizzato secondo l'aliquota marginale di tassazione. Nel calcolo ai fini Irpef, ciascuna aliquota di fascia è maggiorata del 2% a titolo di addizionali regionali e comunali